

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE E GESTIONE D'USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA "B" DELLA SCUOLA MEDIA PERTINI E LOCALI ANNESSI

L'anno, 2016 (duemilasedici) addì () del mese di nella sede municipale, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. del

TRA

Il **Comune di Desio (MB) C.F. 00834770158**, in qualità di Ente proprietario ed in posizione di concedente, per il quale interviene la Dott.ssa Elvira Antenucci, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Persona e Famiglia del Comune di Desio, in forza della competenza definita dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti dei contratti e della dirigenza del Comune, domiciliata per la carica in Desio (MB) – Piazza Giovanni Paolo II

E

l'Associazione Sportiva **DESIO VOLLEY BRIANZA, C.F. 06623750962**, con sede in Desio (MB) – Via Lombardia 3, che sarà per brevità in seguito denominata "Concessionario", rappresentata dal proprio legale rappresentante, sig. Adriano Figini, domiciliato per la carica in Desio (MB) – Via Lombardia 3

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è la concessione in uso della Palestra denominata "B", dei locali, degli arredi e delle attrezzature annesse presso la **Scuola Media S. Pertini**, ubicata in Desio (MB) - Via Milano 345, prioritariamente per lo svolgimento della pratica della disciplina sportiva "pallavolo" e altre attività sportive compatibili con la struttura.

Gli spazi oggetto della presente concessione, di seguito detti in brevità "l'impianto sportivo" o, ancora più brevemente "l'impianto", sono costituiti come segue:

- N. 1 Palestra
- N. 2 Spogliatoi e servizi annessi
- N. 1 Deposito attrezzi
- N. 2 Spogliatoi e servizi annessi, al piano rialzato, di cui 1 utilizzato come segreteria

Inoltre è previsto l'uso degli spazi in comune con la scuola e terzi soggetti utilizzatori costituiti da:

- Locale infermeria
- Spazi pertinenziali, per i percorsi di accesso interni e/o esterni

La Concessione riguarda la gestione dell'impianto in orario extrascolastico pomeridiano e serale dal lunedì al venerdì per allenamenti e/o gare e/o incontri di campionato e attività motoria, e nelle giornate di sabato e domenica per gare e/o incontri di campionato e/o altre attività sportive d'interesse per i cittadini.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di riservarsi alcune ore settimanali per disporre in proprio o assegnarlo a soggetti terzi, previo accordo con il Concessionario.

L'impianto sportivo è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova perfettamente noto al Concessionario che lo dichiara idoneo ed esente da vizi a presupposto della presente stipulazione.

La finalità della presente concessione in uso è di disciplinare le norme di corretto utilizzo dell'impianto da parte della Società sportiva interessata, con lo scopo di favorirne un uso coerente alle finalità di educazione allo sport che la stessa Società persegue senza che, perciò, in nessun modo, sia penalizzata la preminente funzione educativa cui gli impianti sportivi scolastici sono destinati. A tal proposito, è sin d'ora stabilito che la presente concessione impegna la Società sportiva al rispetto delle disposizioni che la Dirigenza dell'Istituto scolastico assumerà in merito. Ciò detto, tra le finalità d'indirizzo della presente convenzione s'iscrive la possibile integrazione dei rispettivi interventi educativi, ossia quello di competenza dell'Istituto scolastico e quello svolto dall'Associazione Sportiva concessionaria, con possibili apporti formativi. In tal senso e coerentemente a ciò, si assume che l'Associazione Sportiva concessionaria, i suoi rappresentanti legali, dirigenti, allenatori, atleti e associati tutti, con l'adesione alla presente convenzione riconoscano anzitutto il preminente valore sociale che i beni oggetto di tale concessione rappresentano, per essere beni di proprietà comunale destinati ad un servizio pubblico.

Art. 2 – USO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto solo per le attività sportive assegnate nel rispetto del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, delle norme di sicurezza, d'igiene e delle vigenti disposizioni di legge, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'impianto medesimo.

Art. 3 – DURATA ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione è fissata in tre anni rinnovabile fino a un massimo di ulteriori due anni, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della convenzione.

Alla scadenza della stessa il Concessionario è tenuto alla riconsegna dell'impianto libero da persone e/o cose, in condizioni di perfetta funzionalità, agibilità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione dell'impianto stesso.

Art. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Premesso che negli orari di utilizzo da parte della scuola, è la medesima istituzione scolastica che ha la responsabilità della pulizia, della custodia e della gestione della palestra, sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:

- a) Eseguire gli interventi di pulizia dell'impianto:
giornalmente pulizia completa della palestra B, degli spazi attigui (gradinate volte verso la palestra B, ecc.), dei relativi spogliatoi e/o servizi e annessi locali, degli spazi di accesso alla palestra B (corridoi interni e area d'ingresso esterna) con raccolta giornaliera dei rifiuti presenti e delle immondizie, secondo la regola della differenziazione. I servizi igienici devono altresì essere puliti mediante disinfezione e spargimento di deodorante e disinfettante.
ogni due mesi pulizia di porte, lucidatura delle maniglie, ripulitura di pareti, sporgenze, zoccolature, ecc. ;
- b) Garantire l'apertura/chiusura negli orari extrascolastici, e la custodia/sorveglianza dell'impianto e degli utenti sia durante l'entrata/uscita, sia durante le ore di attività;

- c) Consentire l'uso dell'impianto esclusivamente ai soggetti espressamente autorizzati dal Comune, vigilando affinché non si svolgano attività e manifestazioni non autorizzate;
- d) Vigilare che gli utenti indossino calzature con soles in gomma, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;
- e) Garantire la presenza di personale di fiducia durante tutto l'orario di apertura dell'impianto. La presenza del responsabile o di suo delegato è condizione indispensabile per l'accesso all'impianto e per il relativo uso;
- f) Provvedere al controllo dell'efficienza dell'impianto, al termine di ogni giorno di utilizzo;
- g) Restituire la propria funzionalità all'impianto al termine delle attività, con una perfetta pulizia dei locali e dei servizi annessi e un'adeguata manutenzione delle attrezzature che dovranno essere riportate nell'ordine in cui erano sistemate all'inizio delle attività e, comunque, in modo da non pregiudicare la sicurezza e il funzionamento delle attività scolastiche;
- h) Non sub concedere spazi nell'impianto in oggetto, con o senza corrispettivo, al di fuori di una specifica autorizzazione da parte del Comune;
- i) Effettuare in maniera tempestiva, gli interventi di manutenzione minuta:
 - Tinteggiatura e verniciatura pareti e infissi degli spogliatoi e corridoi adiacenti (esclusa la palestra)
 - Riparazione apparecchi sanitari e dei componenti dell'impianto idrico (lavabo, WC, sifone e pilette docce, rubinetteria ecc.) esclusa la rete di distribuzione e le centrali idriche e termiche;
 - Riparazione porte interne
 - Sostituzione serrature, maniglie e cardini
 - Sostituzione di lampadine, interruttori e prese di corrente (esclusi i corpi illuminanti della palestra)
 - Verniciatura dei radiatori
 - Sostituzione di vetri (escluse le vetrate della palestra)
 - Riparazione di danni causati da negligenza o colpa
 L'elenco di cui sopra s'intende rappresentativo e non esaustivo degli interventi.
- j) Comunicare immediatamente per iscritto al Comune, eventuali danni all'impianto, avendo cura di rimettere nel primitivo stato l'impianto quando lo stesso sia stato eventualmente danneggiato e provvedendo alla sostituzione delle attrezzature non passibili di riparazione;
- k) Stipulare assicurazione, con primaria società assicuratrice, tale da coprire:
 1. ogni danno derivante all'impianto in concessione da qualsiasi azione ed omissione dolosa o colposa ivi compresi gli atti vandalici con vincolo annotato a favore del Comune di Desio;
 2. danni derivanti dall'utilizzo della struttura da parte della Società Sportiva stessa

Nell'esecuzione degli oneri di cui sopra il Concessionario solleva il Comune e da ogni e qualsiasi responsabilità riguardante i rapporti tra il Concessionario stesso e i propri collaboratori.

L'accertamento di una qualsiasi violazione delle normative vigenti determina la facoltà da parte del Comune di valutare, secondo la gravità del caso, la revoca della presente Convenzione, ferme restando tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento dei danni che il Comune intendesse promuovere.

ART. 5 – ONERI A CARICO DELL'ENTE

Sono a carico dell'Ente, in qualità di proprietario, i seguenti oneri:

- a) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti tecnologici, esclusi quelli a carico del Concessionario, così come previsto al precedente art. 4, lettera i);

- b) I consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento necessarie al funzionamento dell'impianto;
- c) La fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie al normale funzionamento dell'impianto;
- d) L'assicurazione dell'immobile contro i rischi d'incendio e di responsabilità civile derivanti dalla proprietà.

Il Comune concedente provvede alla programmazione e assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi dal lunedì al venerdì, e, negli impianti ove è consentito svolgere manifestazioni/attività agonistica e/o per altre attività sportive d'interesse per i cittadini, anche nelle giornate di sabato e festivi.

Il Comune, quale Ente Concedente, è il titolare dei compiti di controllo dell'efficienza e della regolarità della gestione e dell'uso degli impianti da parte delle Società ed Associazioni Sportive a garanzia anche dell'Istituzione scolastica.

A tal fine:

1. Il Concessionario è tenuto ad agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di eseguire;
2. Il Comune, tramite i propri tecnici, funzionari o incaricati, eseguirà, nell'orario di servizio dei propri uffici, controlli a campione nella palestra B, redigendone sintetici verbali trasmessi al Concessionario ed all'Istituzione scolastica.

Riguardo alla necessità di operare con efficacia e tempestività, gli aspetti riguardanti i controlli sono suscettibili d'intese dedicate – indipendenti dalla presente Convenzione – tra il Comune e le Istituzioni scolastiche interessate.

ART. 7 – TARIFFE D'USO E QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Il Concessionario dovrà corrispondere per il periodo di vigenza della presente convenzione un canone annuo di € 8.000,00, comprensivo di IVA nella misura dovuta per legge, ripartito in pagamenti quadrimestrali alle seguenti scadenze 30 marzo – 30 luglio – 30 novembre a decorrere dall'anno solare 2016. A decorrere dall'anno 2017 dovrà essere applicato l'adeguamento all'indice ISTAT.

A seguito dei lavori di rifacimento della pavimentazione dell'impianto effettuati dal Concessionario per un importo di € 22.339,18 (euro ventiduemilatrecentotrentanove/18) e come da documentazione contabile inviata al Comune, si stabilisce che le spese dei lavori vengono detratte dal debito pregresso accumulato dalla Associazione ammontante ad € 28.959,72. La parte restante del debito sarà regolata da un accordo di rateizzazione, che l'Associazione sin da ora si obbliga e s'impegna a rispettare.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

L'uso dell'impianto sportivo deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi derivati da usi difforni sono di esclusiva responsabilità da parte degli utilizzatori e del Concessionario, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità a carico del Comune e dell'Istituzione scolastica.

In ogni caso il Concessionario è espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune di Desio da tutti i danni derivanti dall'attività svolta, sia diretti sia indiretti che potessero comunque e a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, etc.) derivare in dipendenza o connessione della concessione d'uso dell'impianto, sollevando il Comune stesso e l'Istituzione scolastica da ogni e qualsiasi azione pretesa, richiesta sia in via giudiziale quanto stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione all'uso dell'impianto.

Inoltre il Concessionario dovrà rispettare e curare che siano rispettate durante il normale esercizio dell'attività le seguenti regole di sicurezza:

- divieto assoluto di fumare o usare fiamme libere;
- divieto di eseguire interventi su macchinari, attrezzature, quadri elettrici, prese elettriche senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- divieto di utilizzare prolunghe elettriche, prese a spina volante, adattatori e riduttori elettrici non conformi alle norme CE;
- divieto di compiere qualsiasi azione che possa provocare rischi d'incendio o d'infortunio a sé o agli altri (detenere sostanze infiammabili, generare sorgenti d'innescio di qualsiasi natura, ingombrare uscite di sicurezza e vie di fuga).

Il Comune riconosce e attribuisce esplicitamente alla società affidataria dell'impianto, la facoltà di allontanare dall'impianto sportivo in esame chiunque arrechi danno alla struttura o disturbi l'attività in svolgimento.

Art. 9 – INADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

In caso d'inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune di Desio potrà valutare, secondo la gravità del caso ed in base alla ripetitività dell'inadempimento, di applicare una delle seguenti sanzioni:

- Richiamo scritto (al 1° inadempimento);
- Sospensione delle attività per gg. 1 (al 2° inadempimento);
- Sospensione delle attività per una settimana (al 3° inadempimento o 1° inadempimento grave);
- Sospensione delle attività per mesi 1 (al 4° inadempimento o 2° inadempimento grave);
- Revoca della concessione (al 5° inadempimento o 3° inadempimento grave)

senza per ciò rinunciare ad esperire azioni volte al risarcimento degli eventuali danni sopportati, laddove per inadempimento si intende ogni comportamento – fatto o omissione – discordante dalle regole di corretto utilizzo dell'impianto sportivo, mentre per "grave" si intende l'inadempimento che, solo se rimosso, può consentire l'uso in condizioni di sicurezza ed efficienza dell'impianto.

ART. 10 – DISPOSIZIONE GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente Convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti si impegnano comunque a definire amichevolmente eventuali controversie che possano nascere dalla presente Convenzione.

Le spese inerenti il presente atto, imposte e quant'altro occorrente per dare corso e valore legale alla presente Concessione, immediato e futuro, sono a carico del Concessionario.

Desio, li

Il legale rappresentante
della ASD DESIO VOLLEY BRIANZA
(sig. *Adriano Figini*)

Per il Comune di Desio
La Dirigente Area Persone
e Famiglia
(dott.ssa *Elvira Antenucci*)
